



COMUNE DI SERDIANA

Provincia di Cagliari

via Monsignor Saba, 10 – Tel.: 0707441201 – Fax: 070743233

<http://www.comune.serdiana.ca.it>

e-mail: lavoripubblici@comune.serdiana.ca.it

C.F.: 80002650929 – P. IVA: 01320970922

Capitolato speciale d'appalto per l'affidamento triennale (anni 2013, 2014, 2015) del servizio di manutenzione impianti e presidi antincendio degli immobili comunali

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'affidamento ha per oggetto il servizio di manutenzione degli impianti e presidi antincendio presso gli immobili di proprietà comunale, per gli anni 2013, 2014, 2015, per un importo totale (29 mesi) pari a € 3.415,00 oltre Iva al 21%, che comprende la programmazione della manutenzione ordinaria semestrale e della manutenzione straordinaria ovvero revisioni e sostituzione, per effetto di scadenza collaudo, secondo le seguenti tipologie:

- Estintori di incendio;
- Idranti antincendio (cassette, manichette, idranti e lance), gruppi attacchi VV.F., naspi idrici, colonne idranti e monitori antincendio;
- Stazioni di pompaggio antincendio, vasche di accumulo idrico e impianti elettrici connessi;

La normativa di riferimento da attenersi per l'espletamento delle operazioni di manutenzione è la seguente:

- Norma UNI 9994;
- D.M. 10/03/98 punto 5.3 all. 6;
- DPR 547 del 27/04/1955;
- Norme UNI 10779 UNI-EN671/3;
- Norma UNI 9490 e UNI-EN 12845;

ART. 2 – CONSISTENZA DEL SERVIZIO

Attività:

- Sorveglianza e controllo di estintori portatili a polvere da kg. 6 a cadenza semestrale in base alla Norma UNI 9994;
- Sorveglianza e controllo di estintori portatili a CO2 da kg. 5 a cadenza semestrale in base alla Norma UNI 9994;
- Revisione estintori a polvere da kg. 6 in base alla Norma UNI 9994;
- Revisione estintori a CO2 da kg. 5 in base alla Norma UNI 9994;
- Collaudo di estintori a polvere da kg. 6 in base alla Norma UNI 9994;
- Collaudo e revisione, di estintori a CO2 da kg. 5 in base alla Norma UNI 9994;
- Manutenzione idranti antincendio (cassette, manichette, idranti e lance), gruppi attacchi VV.F., naspi idrici, colonne idranti e monitori antincendio, a cadenza semestrale in base alla Norma UNI 10779 UNI-EN671/3;
- Manutenzione stazioni di pompaggio antincendio, vasche di accumulo idrico e impianti elettrici connessi, a cadenza semestrale in base alla Norma UNI 9490 e UNI-EN 12845;

Gli impianti e i presidi antincendio oggetto del presente appalto sono installati nei seguenti immobili di pertinenza dell'Amministrazione Comunale di Serdiana:

1) Edifici interessati dalla manutenzione e relativi presidi antincendio

| Immobile | Estintori a polvere | Estintori a CO2 | Idranti | Gruppo Pompaggio |
|----------------------------|---------------------|-----------------|----------|------------------|
| Sede municipale | 3 | | | |
| Biblioteca | 6 | | | |
| Centro aggreg. sociale | 4 | | | |
| Palestra Scuola Elementare | 3 | | | |
| Museo etnografico | 10 | | | |
| Scuola Media | 7 | 1 | 6 | 1 |
| Scuola Elementare | 8 | | 3 | 1 |
| Totale | 41 | 1 | 9 | 2 |

2) Preventivo sommario di spesa

| | ANNO 2013 | | | | ANNO 2014 | | | | ANNO 2015 | | | |
|---|-------------------|---------|-------------|-----------------|-----------|---------|-------------|-----------------|-----------|---------|-------------|-------------------|
| | n. | €/cad | n. semestre | totale | n. | €/cad | n. semestre | totale | n. | €/cad | n. semestre | totale |
| SORVEGLIANZA E CONTROLLO ESTINTORI IN BASE A NORMA UNI 9994 | | | | | | | | | | | | |
| Sorveglianza e controllo semestrale estintori portatili a polvere da 6 kg (in generale da kg. 1/12) | 41 | € 4,00 | 2 | € 328,00 | 41 | € 4,00 | 2 | € 328,00 | 41 | € 4,00 | 2 | € 328,00 |
| Sorveglianza e controllo semestrale estintori portatili a CO2 da 5 kg6 kg (in generale da kg. 2/5) | 1 | € 4,00 | 2 | € 8,00 | 1 | € 4,00 | 2 | € 8,00 | 41 | € 4,00 | 2 | € 8,00 |
| CONTROLLO IDRANTI IN BASE A NORME UNI 10779 UNI-EN671/3 | | | | | | | | | | | | |
| Controllo a cadenza semestrale idranti antincendio (cassette, manichette UNI 45, idranti e lance), gruppi attacchi VV.F., naspi idrici, colonne idranti e monitori antincendio; | 9 | € 7,00 | 2 | € 126,00 | 9 | € 7,00 | 2 | € 126,00 | 9 | € 7,00 | 2 | € 126,00 |
| SORVEGLIANZA E CONTROLLO IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO SECONDO NORME UNI 9490 e UNI-EN 12845 | | | | | | | | | | | | |
| Controllo a cadenza semestrale stazioni di pompaggio antincendio, vasche di accumulo idrico e impianti elettrici connessi | 2 | € 14,00 | 2 | € 56,00 | 2 | € 14,00 | 2 | 56,00 | 2 | € 14,00 | 2 | 56,00 |
| REVISIONI E COLLAUDO IN BASE A NORMA UNI 9994 | | | | | | | | | | | | |
| Revisione triennale estintori portatili a polvere da kg. 6 (in generale da kg. 4/12) | 9 | € 35,00 | 1 | € 315,00 | 0 | € 35,00 | 1 | € 0,00 | 32 | € 35,00 | 1 | € 1.120,00 |
| Revisione quinquennale estintori portatili a CO2 da 5 kg (in generale da kg. 2/5) | 0 | € 28,00 | 1 | € 0,00 | 0 | € 28,00 | 1 | € 28,00 | 0 | € 28,00 | 1 | € 0,00 |
| Collaudo (6/12 anni – prova idrostatica) estintori portatili a polvere da kg. 6 (in generale da kg. 4/12) | 0 | € 20,00 | 1 | € 0,00 | 1 | € 20,00 | 1 | € 20,00 | 0 | € 20,00 | 1 | € 20,00 |
| Collaudo (ogni 10 anni – Ricollauda ISPESL) estintori portatili a CO2 da 5 kg (in generale da kg. 2/5) | 0 | € 57,00 | 1 | € 0,00 | 0 | € 57,00 | 1 | € 0,00 | 0 | € 57,00 | 1 | € 0,00 |
| Totali | | | | € 959,00 | | | | € 692,00 | | | | € 1.764,00 |
| Importo totale del servizio a base d'asta | € 3.415,00 | | | | | | | | | | | |

I prezzi sono fissi e invariabili per tutta la durata dell'appalto.

Le prestazioni verranno contabilizzate a misura applicando il ribasso d'asta offerto ai prezzi unitari indicati nel predetto preventivo sommario di spesa prezzi offerti.

ART. 3 - FREQUENZE DEGLI INTERVENTI

Il servizio prevede verifiche semestrali da effettuarsi entro il mese di giugno e dicembre di ogni anno, con esecuzione del primo intervento al momento dell'affidamento. La Ditta aggiudicataria dovrà eseguire tutte le prestazioni previste dalle vigenti norme e nel rispetto delle modalità indicate e specificate nel presente Capitolato.

ART. 4 – DURATA DELL'APPALTO

Il servizio ha la durata di 29 mesi da agosto 2013 a dicembre 2015.

ART. 5 – MODALITA' DI ESCUZIONE DEL SERVIZIO (PRESTAZIONI RICHIESTE)

L'affidamento prevede verifiche semestrali da effettuarsi entro il mese di giugno e dicembre di ogni anno, con esecuzione del primo intervento al momento dell'affidamento.

Alla fine di ogni verifica semestrale la ditta affidataria provvederà a rilasciare:

- un certificato di corretta manutenzione e verbale delle attività e delle prove eseguite, riferito ad ogni singolo edificio;

- eventuale elenco delle lavorazioni da eseguire, quali interventi di manutenzione straordinaria, necessari per ripristinare la funzionalità degli impianti e/o attrezzature .

Gli interventi saranno registrati in un apposito "rapporto d'intervento" dove inserire: interventi effettuati, controlli effettuati.

Il servizio dovrà essere eseguito secondo le migliori regole d'arte, tenendo conto delle indicazioni dettate dall'Amministrazione.

L'affidatario sarà tenuto alla puntuale esecuzione del servizio contemplato dalla lettera d'invito in ogni sua parte escludendo qualsiasi pretesa di maggior prezzo o compenso particolarmente in dipendenza da eventuale accrescimento di corrispettivo di mano d'opera, di prezzo di materiali impiegati nel servizio e nel lavoro.

L'appaltatore sarà tenuto all'esatta osservanza del contratto in ogni sua parte, anche nel caso di ostacoli nell'acquisto di generi, di superiori disposizioni od altri impedimenti e casi fortuiti prevedibili e imprevedibili. L'affidatario non potrà mai accampare diritti a compensi per migliori qualità di prestazioni somministrate o per maggiore importanza od eleganza del lavoro.

L'affidatario dovrà fornire il nome del/dei responsabile/i della gestione del servizio, incaricato/i di mantenere ogni rapporto utile con l'Amministrazione. Dovrà essere impegnato personale di fiducia che osserverà diligentemente gli oneri e le norme previste dalla presente lettera-invito, il segreto professionale, i programmi o gli indirizzi del servizio, i tempi stabiliti.

L'Amministrazione Comunale garantisce la disponibilità dei propri uffici per la fornitura di ogni informazione e materiale necessario allo svolgimento del lavoro.

L'affidatario si impegna a realizzare il servizio in fornitura nel rispetto delle previsioni dettate dal D.Lgs.81/2008.

ART. 6 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Devono essere inviati, **a pena di esclusione dalla gara**, i seguenti documenti:

1. **DOMANDA** di partecipazione, redatta preferibilmente utilizzando il MOD. A), sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente.
2. **DICHIARAZIONE**, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Impresa, in cui il/i Legale/i Rappresentante/i, consapevole/i delle sanzioni previste in materia di falsità in atti e facendo espressamente riferimento all'appalto, dichiara/dichiarano quanto indicato nell'allegato modello "B".
3. **OFFERTA** datata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, redatta preferibilmente utilizzando il modello d'offerta allegato, contenente l'indicazione in cifre e in lettere dell'offerta economica in ribasso sull'importo a base d'asta in € 3.415,00 + IVA al 21%.

Resta chiarito e inteso:

- a) che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- b) che in caso di offerte migliori uguali si procederà per sorteggio all'aggiudicazione della gara;
- c) che mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell' offerta, questa Amministrazione non assumerà verso l'offerente alcun obbligo se non dopo le prescritte approvazioni a norma di Legge dei relativi atti amministrativi.
- d) che è facoltà dell'Ente richiedere alle Ditte di provare, entro 10 giorni dalla richiesta, la veridicità di quanto affermato con le documentazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 11 del DPR 403/98 e successive modifiche ed integrazioni;
- e) che a seguito dell'aggiudicazione l'appaltatore sarà tenuto a stipulare apposito contratto d'appalto con il Comune di Serdiana, sotto forma di scrittura privata.
- f) che i quantitativi indicati nel capitolato potranno variare in più o in meno a discrezione della D.L.
- g) che in caso di fallimento o di risoluzione del rapporto per grave inadempienza dell' originario appaltatore, l'Ente ha facoltà di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della fornitura alle medesime condizioni economiche già proposte in sede d'offerta. In caso di fallimento del secondo classificato, l'Ente può interpellare il terzo classificato e, in tal caso, il nuovo contratto è stipulato alle condizioni economiche offerte dal secondo classificato.
- h) .che le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
- i) che è fatto divieto all'aggiudicatario di subappaltare il servizio;
- j) che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito della presente gara;
- k) che sono a carico dell'impresa appaltatrice tutti gli oneri relativi alla sicurezza dei lavori e sarà tenuta alla presentazione di apposito piano operativo di sicurezza;

ART. 7 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione verrà effettuata in base al massimo ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara. Non verranno prese in considerazione eventuali offerte parziali od in aumento.

ART. 8 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà adottare, nell'esecuzione del servizio, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la incolumità del personale addetto e per non arrecare danni al patrimonio immobiliare, a terzi ed all'utenza;

Esso avrà l'obbligo, comunque, di riparare immediatamente i danni, per negligenza, causati alle opere derivanti dell'esecuzione del proprio servizio, in difetto di che l'Amministrazione richiederà l'assolvimento dell'obbligo fissando la scadenza; se l'Appaltatore, nonostante ciò, non provvederà entro i termini richiesti, la Stazione Appaltante opererà una detrazione sui crediti dell'Impresa pari al danno stimato e riparato, riservandosi, in caso di recidiva e di notevoli inadempienze, di rescindere il contratto come al numero seguente, sempre rifacendosi del danno patito sul credito dell'Impresa maturato al giorno della rescissione.

L'Appaltatore del servizio rimarrà poi completamente e direttamente responsabile per danni che potessero causare verso i terzi nelle persone e nelle cose, così come delle eventuali infrazioni nell'osservanza delle norme di legge, sollevando al riguardo l'Amministrazione, interamente.

All'appaltatore è fatto obbligo di contrarre, e di mantenere efficaci per tutta la durata dell'appalto, le seguenti coperture assicurative:

1. per i danni cagionati a terzi, non conseguenti alla circolazione dei veicoli impiegati nel servizio. Polizza di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera con i seguenti massimali minimi:

- sezione RCT massimale unico non inferiore ad € 1.000.000,00

- sezione RCO massimale € 1.000.000,00 con il limite per prestatore infortunato di € 1.000.000,00

L'inefficacia dei contratti assicurativi non potrà in alcun modo essere opposta alla stazione appaltante e non costituirà esimente del l'appaltatore per le responsabilità ad esso imputabili secondo le norme dell'ordinamento vigente.

Qualora l'importo del risarcimento spettante a terzi ecceda i massimali della polizza sottoscritta la differenza resterà ad intero ed esclusivo carico della ditta affidataria del servizio. Eventuali scoperte o franchigie previste dalla polizza di responsabilità civile non potranno in alcun modo essere poste o considerate a carico dell'ente appaltante e del danneggiato;

L'aggiudicatario è tenuto a documentare al Servizio competente, almeno 5 giorni lavorativi prima dell'avvio del servizio, l'adempimento di tali obblighi assicurativi.

ART. 9 - ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

Restano a carico dell'Amministrazione appaltante:

1. riparazioni e sostituzioni che siano conseguenza di negligenza o cattivo uso dell'impianto o di altra causa estranea al controllo della ditta manuttrice, con eccezione di quelli dovuti al normale logorio o rottura che rimangono a carico della ditta;
2. l'installazione di nuovi dispositivi in conseguenza di prescrizioni delle autorità governative o Enti preposti al controllo;
3. gli interventi di manutenzione straordinaria la cui necessità deve essere segnalata tempestivamente dalla ditta appaltatrice del servizio;
4. Resta a carico della ditta fornire all'Ufficio Tecnico documentazione attestante l'avvenuta esecuzione di ogni singolo intervento manutentivo a firma del Responsabile della struttura o altro suo delegato.

ART. 10 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'appaltatore, quale esecutore del contratto, è obbligato a costituire, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione, una garanzia fideiussoria pari al dieci per cento (10%) dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al dieci per cento (10%), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento (10%); ove il ribasso sia superiore al venti per cento (20%), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento (20%).

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, a scelta dell'appaltatore, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente:

- l'impegno della Banca/Società a costituirsi fideiussore nell'interesse del contraente e a favore del Comune di Fornovo di Taro in modo irrevocabile ed incondizionatamente.
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione, ogni eccezione rimossa.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del Codice dei contratti pubblici da parte dell'Amministrazione, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di analogo documento che dia atto del completo adempimento contrattuale, che sarà consegnato non prima che siano definite tutte le ragioni di debito e di credito e ogni altra eventuale pendenza. E' fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno accertato.

La garanzia deve essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario.

L'importo della garanzia di esecuzione è precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione del presente appalto.

Le fideiussioni e le polizze relative alla garanzia definitiva devono essere presentate corredate di autentica notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo.

ART. 11 – PERSONALE DIPENDENTE

Per adempiere alle prestazioni l'Appaltatore si avvarrà di proprio personale, regolarmente assunto e operante sotto la sua responsabilità esclusiva.

Il personale impiegato dall'Appaltatore dovrà essere adeguato.

Il personale addetto al servizio dovrà essere opportunamente istruito dall'Appaltatore circa le modalità di esecuzione del servizio stesso.

ART. 12 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Nella conduzione del servizio oggetto del presente Capitolato la Ditta aggiudicataria dovrà impiegare maestranze specializzate, attrezzature di avanzata tecnologia e funzionalità, in conformità alle normative vigen-

ti.

Il servizio dovrà essere eseguito accuratamente e a perfetta regola d'arte.

ART. 13 – OSSERVANZA NORME C.C.N.L., PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

La Ditta è tenuta all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro e nelle leggi e regolamenti sulle assicurazioni sociali e previdenziali, sulla prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, sull'igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme vigenti e che saranno emanate in materia nel corso dell'appalto, restando fin d'ora l'Ente committente esonerato da ogni responsabilità al riguardo e ciò senza diritto ad alcuno speciale compenso.

La Ditta aggiudicataria è pertanto obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti addetti al servizio oggetto del presente appalto e, se cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di categoria, è obbligata, altresì, a corrispondere nella misura, nei termini e con le modalità stabilite dai contratti collettivi i dovuti contributi previdenziali.

I suddetti obblighi vincolano la Ditta anche nel caso che essa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

La Ditta dovrà dimostrare di aver adempiuto alle disposizioni sopra richiamate, anche al fine del pagamento del corrispettivo dovuto, così come previsto dall'art. 5 della Legge n° 82 del 25/01/1994.

In caso di violazione degli obblighi di cui sopra, accertata dall'Amministrazione Comunale o segnalata dal competente Ispettorato del Lavoro e/o dagli Istituti competenti, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare un'adeguata trattenuta dei corrispettivi dovuti, nel limite massimo del 20% previa diffida alla Ditta appaltatrice a corrispondere entro un breve termine quanto ancora dovuto ovvero a definire la vertenza insorta, senza che possa essere per tutto ciò avanzata dalla Ditta stessa alcuna pretesa a titolo di risarcimento danni o per pagamento di interessi in ordine alla somma trattenuta a titolo cautelativo, ovvero per qualunque altra ragione o causa.

La somma trattenuta sarà pagata solo quando l'Ispettorato del Lavoro e/o gli Istituti competenti avranno comunicato l'ottemperanza della Ditta alle disposizioni di legge.

Tenuto conto della gravità delle inadempienze il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto. Il tutto ai sensi e compatibilmente con i contratti collettivi di lavoro nella categoria.

ART. 14 – NORME ANINFORTUNISTICHE

La Ditta aggiudicataria è tenuta all'osservanza delle norme previste dalla D.Lgs. n° 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro. L'Impresa dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti. L'Impresa dovrà comunicare, prima dell'assunzione del servizio, il nominativo del Responsabile aziendale del Servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b del D.Lgs 81/2008.

ART. 15 – RESPONSABILITÀ VERSO PRESTATORI DI LAVORO E TERZI

La Ditta appaltatrice sarà responsabile, civilmente e penalmente, dell'incolumità e sicurezza del proprio personale e di terzi eventualmente presenti nei luoghi di lavoro, tenendo sollevata l'Amministrazione da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni avvenuti in dipendenza dell'esecuzione del servizio; a tale fine dovrà adottare, nell'esecuzione dei lavori, tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze necessari allo scopo.

ART. 16 – DANNI E AMMANCHI

Per i danni e ammanchi di beni di proprietà dell'Amministrazione, imputabili alla Ditta, questa dovrà provvedere immediatamente alle necessarie riparazioni, sostituzioni e ripristino delle cose mancanti e/o danneggiate.

In difetto vi provvederà l'Ente, direttamente o per mezzo di altra impresa, addebitandone l'importo, maggiorato del 20% a titolo di spese generali, alla Ditta appaltatrice mediante trattenuta diretta sui corrispettivi dovuti e se questi non fossero sufficienti sull'importo di cauzione.

ART. 17 – PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

Il pagamento delle prestazioni regolarmente espletate dalla Ditta appaltatrice sarà effettuato trimestralmente, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

ART. 18 – REVISIONE DEI PREZZI

Il corrispettivo del servizio dovrà essere considerato dalla Ditta stessa come remunerativo di ogni onere e spesa generale e particolare, compreso l'utile d'impresa.

Pertanto detto corrispettivo rimarrà fisso e invariabile per tutta la durata del servizio e la Ditta non avrà quindi ragione di pretendere compensi o indennità di sorta a qualsiasi titolo, ragione o causa che possano in qualunque modo modificarlo.

ART. 19 – SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

L'Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace e diretto sulla puntuale osservanza delle prescrizioni dettate per la conduzione dell'appalto e per le prestazioni di servizi che sono oggetto, ha facoltà di sospendere i pagamenti alla Ditta appaltatrice cui siano state contestate inadempienze fino a quando la stessa non si sarà adeguata agli obblighi assunti, ferma restando l'applicazione di eventuali penalità e delle più gravi sanzioni previste dalla Legge, dal presente Capitolato e dal Contratto.

ART. 20 – PENALITÀ

La Ditta, senza esclusione alcuna di eventuali conseguenze anche penali, nonché senza pregiudizio delle più gravi sanzioni previste nel presente Capitolato e nel Contratto, sarà soggetta a penalità nel caso in cui:

- trasgredisca alle prescrizioni del presente Capitolato e alle clausole contrattuali;
- non ottemperi agli ordini degli uffici preposti o ne ritardi l'esecuzione;
- proceda con lentezza nell'esecuzione delle singole prestazioni e nello svolgimento dei servizi;
- non ottemperi, tenuto conto delle modalità di aggiudicazione qualità/prezzo, alle prescrizioni contrattuali.

La misura delle penalità è stabilita in € **25,00 (Euro venticinque/00)** per ciascuna infrazione, ferma restando la facoltà di risolvere il Contratto.

L'ammontare delle penalità sarà trattenuto dai corrispettivi dovuti.

ART. 21 – DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

È fatto divieto alla Ditta appaltatrice, pena rescissione del contratto, di cedere in tutto o in parte il contratto d'appalto ovvero subappaltare le prestazioni e i servizi che ne sono oggetto; è inoltre vietata la cessione anche parziale dei crediti derivanti dalle prestazioni e servizi medesimi se non previa comunicazione e presa d'atto da parte della Amministrazione.

In caso di inosservanza da parte della Ditta aggiudicataria, l'Amministrazione procederà alla immediata risoluzione del Contratto, riservandosi di chiedere il risarcimento di ogni conseguente danno.

ART. 22 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di risolvere, ai sensi dell'art. 1456 C.C., il contratto che seguirà l'aggiudicazione dell'appalto:

- in caso di frode, di grave negligenza, di inadempienze gravi ovvero ripetute nel rispetto ed esecuzione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni del presente Capitolato;
- nell'ipotesi di segnalata violazione degli obblighi di cui al presente Capitolato in aggiunta ai procedimenti cautelativi ivi previsti;
- quando la Ditta non dia più esatta esecuzione servizio richiesto, mettendo in dubbio la buona esecuzione dei servizi a essa affidati;
- nei casi di cessione e/o divieti di cui al precedenti articoli;
- nel caso in cui le penalità ammontino a oltre il 20% dell'importo di aggiudicazione.

La facoltà di risoluzione è esercitata dall'Amministrazione con il semplice preavviso scritto di 30 (trenta) giorni, senza che la Ditta abbia nulla a pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e servizi regolarmente adempiuti fino al giorno della risoluzione.

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Amministrazione il diritto di affidare a terzi il servizio in danno della Ditta appaltatrice.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono la Ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

ART. 23 – FALLIMENTO, SUCCESSIONE E CESSIONE DELLA DITTA

Il contratto si intende risolto in caso di fallimento, anche se seguito da concordato preventivo, della Ditta aggiudicataria.

In caso di decesso del Titolare della Ditta aggiudicataria, l'Amministrazione Comunale può consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale da parte degli eredi e dei successori, oppure, a suo insindacabile giudizio, dichiarare con provvedimento amministrativo risolto l'impegno assunto dal *de cuius*.

Il consenso scritto dell'Amministrazione Comunale è analogamente necessario per il prosieguo del rapporto contrattuale in caso di cessione, fusione, incorporazione, trasformazione della Ditta fornitrice il servizio, ai sensi della vigente normativa del codice civile.

Nei raggruppamenti di Impresa, nel caso di fallimento dell'Impresa mandataria o – se trattasi di Impresa individuale, in caso di morte, di interdizione o inabilitazione del Titolare – l'Amministrazione ha facoltà di recedere dal contratto o di proseguirlo con altra Impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, alla quale sia stato conferito con un unico atto mandato speciale con rappresentanza da parte delle singole Imprese facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara e designata quale capogruppo.

Tale mandato deve risultare da scrittura privata autenticata, la procura è conferita al Legale Rappresentante dell'Impresa capogruppo.

ART. 24 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la definizione di eventuali controversie che possano insorgere in merito all'interpretazione o all'esecuzione del presente Capitolato e del Contratto che seguirà e comunque connesse e conseguenti, che non possano essere composte in via amichevole, è esclusa l'applicazione delle norme sulle competenze arbitrali ed è eletto quale Foro competente quello di Cagliari.

ART. 25 – SPESE CONTRATTUALI

Il Contratto d'appalto verrà registrato in caso d'uso e le spese conseguenti saranno a carico esclusivo della Ditta aggiudicataria.

Art. 26 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13.8.2010, s.m.i., ed a pena di nullità assoluta del presente atto, la Ditta esecutrice si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal fine i pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente contratto sono effettuati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, su apposito conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a., dedicato ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Entro sette giorni dall'accensione dei predetti conti correnti o, nel caso di conti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione per operazioni afferenti il presente contratto, la ditta ha l'obbligo di comunicare al Comune di Serdiana gli estremi identificativi dei conti correnti di cui sopra e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La Ditta ha inoltre l'obbligo di comunicare al Comune di Serdiana ogni modifica a tali dati.

I bonifici bancari o postali devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara riferito alla presente ovvero: CODICE CIG: ZDE0B284A8.

E' fatto obbligo alla Ditta di osservare, in tutte le operazioni riferite al presente contratto, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui al citato art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010.

La Ditta si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola integrativa con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e, si obbliga, ad inoltrarne copia al Responsabile di procedimento. Qualora abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, si obbliga a darne immediata comunicazione al Comune di Serdiana ed alla Prefettura. L'eventuale inadempienza comporta la risoluzione di diritto del contratto.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13.8.2010, il presente contratto sarà risolto di diritto in tutti i casi in cui saranno violati gli obblighi ivi previsti.

Le presenti disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto o del capitolato speciale.

ART. 27 – NORMATIVA PRIVACY

A norma D.Lgs. n° 196 del 30/06/2003, i dati raccolti nell'ambito del presente procedimento di gara, sono esclusivamente finalizzati alla stessa. L'utilizzazione e l'eventuale comunicazione a organi e uffici dell'Amministrazione sono limitate agli adempimenti necessari nel rispetto del fine di cui sopra. I diritti

spettanti all'interessato sono quelli di cui al Titolo II del D.Lgs. n° 196 del 30/06/2003 a cui si rinvia espressamente.

R.P./F.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.E. Marco Locci